Penale Sent. Sez. 2 Num. 28855 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO
Data Udienza: 12/04/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da
BOSSI UMBERTO, nato a Cassano Magnago (VA) il 19/09/1941

contro l'ordinanza emessa in data 15-18/12/2017 dal Tribunale di Genova - sez. riesame.

Letti il provvedimento impugnato ed il ricorso, ed esaminati gli atti;
sentita la relazione svolta dal consigliere Sergio Beltrani;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Domenico Mariani, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame ed appello in materia cautelare, ha confermato integralmente il decreto con il quale, in data 30.11.2017, lo stesso Tribunale, quale giudice procedente, aveva disposto nei confronti di BOSSI UMBERTO, in atti generalizzato, imputato (ed, all'esito del giudizio di primo grado, dichiarato colpevole) dei reati di cui agli artt. 110 - 640-*bis* - 61, comma 1, n. 7 c.p., commessi nell'agosto 2010 [capo A) delle imputazioni in atti] ed il 1° e l'8 agosto 2011 [capo B) delle imputazioni in atti], il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme di denaro fino a concorrenza dell'importo di euro 40.086.726.

Contro tale provvedimento, l'imputato, con l'ausilio di un difensore abilitato al patrocinio innanzi a questa Corte, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi vizi.

All'odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

1. UMBERTO BOSSI, già *leader* del partito politico denominato LEGA NORD, nonché - per quanto più immediatamente rileva in questa sede - legale rappresentante del predetto partito politico, in qualità, secondo lo Statuto, di Segretario Federale, è stato dichiarato dal Tribunale di Genova, con sentenza emessa in data 24.7./17.10.2017, allo stato non esecutiva, colpevole del reato di truffa aggravata e continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per avere indebitamente ottenuto, con raggiri ed artifizi consistiti, tra l'altro, nella presentazione, per gli anni 2008 e 2009, di rendiconti di esercizio contenenti false informazioni circa la destinazione delle spese sostenute, in realtà effettuate, in ampia parte, per finalità estranee agli interessi del partito, l'erogazione in totale di somme pari ad euro 22.473.206 - per l'anno 2008 - e ad euro 17.613.520 - per l'anno 2009 -, e condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro millecento di multa, oltre alle statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili Senato della Repubblica e Camera dei Deputati.

Per le medesime vicende, nei suoi confronti, si procede anche separatamente - in concorso con i figli RENZO e RICCARDO - per il reato di appropriazione indebita pluriaggravata e continuata, avente ad oggetto le predette somme di denaro.

Secondo il Tribunale, sarebbe stato chiesto ed ottenuto il rimborso, come se si trattasse di spese elettorali suscettibili di rimborso da parte dello Stato secondo la normativa vigente, di spese all'evidenza esulanti dal predetto ambito (in dettaglio indicate a f. 42 ss. della sentenza del Tribunale).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 590 c.p.p. – 91 disp. att. c.p.p. – 178, comma 1, lett. A), e 179, comma 1, c.p.p., asseritamente per incompetenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro impugnato.

Il ricorrente premette che il P.M. territoriale avrebbe appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la sola confisca della somma di euro 48.969.617 in danno della LEGA NORD, e limitatamente alle somme ad essa riconducibili al momento dell'apprensione, "con espressa esclusione di quelle che vi entreranno in un momento successivo", e non anche la confisca per equivalente della medesima somma nei confronti degli imputati in solido, in caso di incapienza della LEGA NORD: sarebbe, pertanto, inesatto quanto affermato dal Tribunale del riesame in riferimento al ritenuto accoglimento, in sentenza, della richiesta principale ed alla conseguente mancata pronuncia soltanto in ordine ad una richiesta subordinata. La situazione che asseritamente ne consegue, paleserebbe la prospettata incompetenza funzionale, avendo il Tribunale accolto, ed il Tribunale del riesame confermato, una richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli imputati, già precedentemente negata in sentenza, con statuizione – come premesso – appellata dal P.M.

Nel corpo del motivo si afferma incidentalmente che la sentenza di condanna è stata emessa dalla I Sezione – I collegio - del Tribunale di Genova, mentre l'impugnato decreto di sequestro è stato emesso dalla I Sezione – II collegio - del medesimo Tribunale, composto da tre persone fisiche diverse rispetto a quelle che avevano pronunciato la sentenza: in prosieguo, nel corpo del terzo motivo, si precisa, tuttavia, di non avere inteso sollevare censure sul punto della diversa composizione del collegio che ha emesso il decreto di sequestro impugnato rispetto a quello che ha emesso la sentenza di primo grado, ma censura diversa (sulla quale si ritornerà all'atto dell'esame del terzo motivo), il cui contenuto sarebbe stato equivocato dal Tribunale del riesame.

Nella sentenza di condanna non vi era alcuna indicazione in merito all'evenienza della successiva confisca per equivalente nei confronti degli imputati *ex* art. 322-*ter* c.p., di tal che l'emissione del decreto di sequestro impugnato "*equivale all'evidenza a predisporre – su indebita sollecitazione dell'Ufficio della Procura – un rimedio non consentito ad una mancata pronuncia sul punto in sede di sentenza di condanna*".

Inoltre, avendo il P.M. preventivamente depositato la richiesta di emissione del decreto *de quo* dopo il deposito dell'atto di appello, sarebbe stata legittimata a provvedere sulla richiesta di emissione del decreto di sequestro la Corte d'appello, non il Tribunale, in assenza di ragioni di urgenza, come asseritamente ritenuto dalla giurisprudenza (cita a sostegno di tale assunto Sez. IV, n. 3347 del 1°.12.2009; Sez. Un., n. 4419 del 2005; Sez. IV, n. 7439 del 1999, CED Cass. n. 213738).

2.1. Il motivo è *in toto* manifestamente infondato.

2.1.1. La prima doglianza è manifestamente infondata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L'art. 322-*ter*, comma 1, c.p. espressamente prevede che la confisca per equivalente ha luogo quando quella diretta non risulta possibile (in argomento, cfr. f. 125 della sentenza di primo grado): tale ultima condizione può necessariamente verificarsi soltanto all'esito di un infruttuoso tentativo di esecuzione di una statuizione di confisca diretta definitiva, ovvero di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta.

Ciò premesso, in virtù delle specifiche argomentazioni espresse a f. 126, la sentenza di primo grado ha conclusivamente disposto la confisca (diretta) a carico della LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA della somma di euro 48.969.617; detta statuizione, se non caducata o variata nel corso dei successivi gradi di giudizio, è, naturalmente, destinata ad essere eseguita solamente al giudicato.

Per assicurare la fruttuosità dell'esecuzione della predetta statuizione di confisca, nel caso in cui il titolo che la dispone passi in giudicato, il P.M. territoriale ha, dapprima, chiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti della LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA; successivamente, preso atto della parziale infruttuosità dell'esecuzione del predetto decreto di sequestro preventivo, ha chiesto ed ottenuto l'emissione dell'oggi impugnato decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli imputati condannati che eventualmente dovesse rivelarsi necessaria: trattasi di iniziative senz'altro legittime, concretizzatesi nella formulazione di domande cautelari rientranti tra quelle consentite *ex* art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzate – come è proprio delle misure cautelari – ad assicurare l'effettività dell'eventuale, futuro giudicato, ed, in particolare, l'effettiva esecuzione della statuizione di confisca (diretta, ed in caso di infruttuosità, per legge, per equivalente) eventualmente divenuta esecutiva all'esito del giudizio.

Questa Corte (Sez. 3, n. 38858 del 14/06/2016, Fiusco, Rv. 267631) ha già ritenuto che è legittimo persino il decreto di sequestro preventivo che presenti una struttura "mista", prevedendo contestualmente, in parte, la sottoposizione a vincolo a titolo di sequestro diretto e, in parte, a titolo di sequestro per equivalente, salva la necessità, nel secondo caso, di predeterminare, già con il provvedimento genetico, il valore del compendio assoggettabile alla cautela: spetta, infatti, al pubblico ministero investito dell'esecuzione ed al giudice della cautela di verificare il preventivo esperimento del sequestro nella forma diretta e la corrispondenza, quanto al sequestro per equivalente, del valore delle cose sequestrate a quello del profitto determinato nel provvedimento cautelare.

D'altro canto, la sentenza emessa all'esito del giudizio di cognizione non poteva prevedere se, all'atto della eventuale, futura esecuzione, la disposta confisca diretta nei confronti della LEGA NORD risulterà infruttuosa; né occorrevano indicazioni in merito alla conseguente evenienza della successiva confisca per equivalente nei confronti degli imputati *ex* art. 322-*ter* c.p., poiché tale evenienza è prevista dalla legge. E le iniziative cautelari *de quibus* sono legittimamente dirette ad assicurare la fruttuosità delle predette disposizioni.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.1.2. Il fatto che penda l'appello del P.M. – quale che ne sia l'oggetto – è del tutto irrilevante ai fini dell'attribuzione di competenza funzionale in materia cautelare, poiché una cosa è il giudizio di cognizione (per la cui celebrazione è funzionalmente competente la Corte di appello), altra cosa è il subprocedimento cautelare (che – se attivato dal P.M. - rientra funzionalmente fra le attribuzioni del giudice che procede, *ex* art. 91 disp. att. c. p.p.).

Trattasi di rilievi di piena evidenza, ma che il ricorrente trascura, equivocando sulle finalità dell'esercizio della giurisdizione cautelare, che sono diverse rispetto a quelle proprie del procedimento di cognizione.

2.1.3. Come premesso, nel corpo del motivo si afferma incidentalmente che la sentenza di condanna è stata emessa dalla I Sezione – I collegio - del Tribunale di Genova, composto da tre persone fisiche diverse rispetto a quelle che componevano il collegio che ha emesso il decreto di sequestro impugnato: in prosieguo, nel corpo del terzo motivo, si precisa, tuttavia, di non avere inteso sollevare censure sul punto della diversa composizione, ma censura diversa (sulla quale si ritornerà all'atto dell'esame del terzo motivo), il cui contenuto sarebbe stato equivocato dal Tribunale del riesame.

Al riguardo, ferma l'evidente intenzione dichiarata dal ricorrente di non formulare sul punto eventuali doglianze (cfr. f. 18 del ricorso), deve rilevarsi che non vi è spazio per alcuna attività d'ufficio.

Questa Corte (Sez. U, n. 26 del 26/09/2000, Rv. 216768, Scarci ed altri; conforme, più recentemente, Sez. V, n. 47398 del 14/09/2017, Gagliardi, Rv. 271854) ha già chiarito che il vigente codice di procedura penale, tutte le volte che indica il giudice competente all'esercizio della giurisdizione nei diversi stati e gradi del procedimento, si riferisce a singoli organi giudiziari, senza cenno alcuno alla persona fisica dei magistrati che li compongono.

Ne consegue che, nella fase del giudizio, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura cautelare deve essere esaminata e decisa dal Tribunale, in composizione monocratica o collegiale, dalla Corte d'assise, dalla Corte d'appello o dalla Corte d'assise d'appello investiti della cognizione, nel merito, del processo, preferibilmente, ma non necessariamente, nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale o che, pur avendo definito il processo in quel determinato grado, è ancora in possesso dei relativi atti.

D'altro canto, il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 cod. proc. pen., è riferito e riferibile solo alla deliberazione della sentenza, in quanto destinato a garantire che il giudizio sulla responsabilità dell'imputato sia espresso, nel rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio cui si ispira il processo penale, dalle stesse persone fisiche che hanno preso parte al dibattimento e presenziato all'assunzione delle prove: ne consegue che l'eventuale diversità di composizione (rispetto a quella dell'organo competente alla trattazione del processo) dell'organo, collegiale o monocratico, designato nei casi, modi e termini previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario, che decida in ordine ad alcuna delle dette richieste in materia cautelare, non incide sulla legittimità dei relativi provvedimenti, stante il principio di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tassatività delle nullità e la mancanza di una specifica previsione di tale diversità come causa di nullità o la sua riconducibilità ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall'art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., che sono tutte connesse alla violazione di norme concernenti la capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi secondo le norme di ordinamento giudiziario.

2.1.4. Fin qui il diritto.

In fatto, deve, peraltro, rilevarsi anche che – come espressamente indicato nella motivazione del provvedimento impugnato - <<*alla data della richiesta del P.M. di sequestro per equivalente il Collegio che aveva emesso la sentenza non era ormai più esistente per intervenuto trasferimento di tutti i suoi precedenti componenti ad altri uffici*>>.

2.1.5. Il ricorrente lamenta, infine, che, avendo il P.M. preventivamente depositato la richiesta di emissione del decreto *de quo* dopo il deposito dell'atto di appello, sarebbe stata competente la Corte d'appello, non il Tribunale, a provvedere sulla richiesta di emissione del decreto di sequestro, in assenza di ragioni di urgenza, come asseritamente ritenuto dalla giurisprudenza.

2.1.5.1. La doglianza è manifestamente infondata, perché del tutto priva di base legale.

Secondo l'art. 91 disp. att. c.p.p., dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e prima della trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione a norma dell'art. 590 c.p.p., i provvedimenti concernenti le misure cautelari (sia personali – con riguardo alle quali analoga disciplina è dettata dall'art. 279 c.p.p. - che reali) sono di competenza del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

E, nel caso in esame, non è contestato che, al momento del deposito della richiesta cautelare del P.M., gli atti non fossero stati ancora trasmessi *ex* art. 590 c.p.p al giudice dell'impugnazione, ovvero alla Corte d'appello competente.

2.1.5.2. Non è agevole comprendere la possibile attinenza a tale questione delle decisioni citate dal ricorrente ad ipotetico sostegno del suo assunto:

- Sez. 4, n. 7439 del 12/01/1999, Tega ed altri, Rv. n. 213738, e Sez. 4, n. 3347 del 1°.12.2009, dep. 2010, Cantarelli ed altro, Rv. 246391, riguardano le attribuzioni del G.I.P. – *rectius*, G.U.P. – all'esito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in ordine all'ammissione di una perizia per la trascrizione di registrazioni di intercettazioni telefoniche. E' pur vero che entrambe le massime recitano, nei medesimi termini, che <<*Il giudice per le indagini preliminari, una volta pronunciato il decreto che dispone il giudizio, perde la propria competenza funzionale in ordine ad atti che non siano quelli urgenti attinenti alla libertà personale dell'imputato*>>, ma tale riferimento è all'evidenza indicativo dell'urgenza che caratterizza, sempre e comunque, i provvedimenti *de libertate*, giustificando per essi un'attribuzione di competenza *ad hoc*; d'altro canto, la competenza cautelare in materia *de libertate* è espressamente disciplinata dall'art. 279 c.p.p., che la attribuisce al <<giudice che procede>>, senza distinguere tra casi di urgenza e casi non urgenti, mentre in materia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cautelare reale soccorre la espressa, chiara ed inequivocabile previsione di cui all'art. 91 disp. att. c.p.p., anch'essa silente sulla possibili incidenza della <<urgenza>>;

- Sez. Un., n. 4419 del 2005, Gioia ed altro, Rv. 229981 s., riguardava la competenza funzionale in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato.

2.1.5.3. Come emerge con evidenza, nessuna delle predette decisioni riguardava la competenza in materia cautelare reale, la cui attribuzione al "giudice che procede", e quindi, nel caso di specie, al Tribunale, fonda su una solida base legale (ovvero sul già citato art. 91 disp. att. c.p.p.).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 649 c.p.p., invocando l'esistenza di una preclusione procedimentale e della violazione del principio del *ne bis in idem*, sempre perché sarebbe stato presentato dal P.M. appello contro il diniego della confisca per equivalente nei confronti dei singoli imputati, il che precluderebbe l'odierna iniziativa cautelare.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato.

3.1.1. A prescindere dal fatto dal fatto che non può mai porsi un problema di *bis in idem* tra iniziative cautelari e giudizio di cognizione (poiché le prime mirano ad assicurare la futura fruttuosità delle statuizioni eventualmente emesse a conclusione del secondo), vanno ribaditi i rilievi già svolti in argomento nel § 2.1.1. di queste Considerazioni in diritto.

3.1.2. D'altro canto, lo stesso Tribunale del riesame ha chiaramente spiegato che l'adozione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell'imputato BOSSI (e degli altri imputati) è legittimata dalla constatata infruttuosità dell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta emesso nei confronti della persona giuridica LEGA NORD (f. 2 del provvedimento impugnato); non può, pertanto, dirsi che vi siano state indebite duplicazioni o contraddizioni rispetto a quanto stabilito in argomento dalla sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado (cfr. f. 3 del provvedimento impugnato e f. 126 della predetta sentenza).

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l'abnormità del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso nei confronti dell'imputato BOSSI, costituente oggetto dell'odierna impugnazione: premesso (f. 18 del ricorso) - diversamente da quanto affermato dal Tribunale del riesame in motivazione - di non aver sollevato una specifica questione di nullità in riferimento alla diversa composizione del collegio, lamenta che sarebbe abnorme il provvedimento emesso da un collegio del Tribunale di Genova (diversamente composto rispetto a quello che aveva emesso la sentenza di primo grado), che avrebbe in concreto svolto funzioni di giudice d'appello, modificando/riformando la decisione emessa all'esito del giudizio di primo grado su un punto oggetto di appello già presentato dal P.M.

4.1. Anche questo motivo è manifestamente infondato per evidente carenza di base legale.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4.1.1. Il collegio che ha emesso l'impugnato decreto di sequestro preventivo si é doverosamente attivato – su richiesta del P.M. – nell'esercizio della giurisdizione cautelare, traendo la propria competenza dalla disciplina dettata, come già ricordato, dall'art. 91 disp. att. c.p.p.; ancora una volta, il ricorrente confonde il giudizio di cognizione (che, in appello, sarà celebrato dalla Corte d'appello territorialmente competente) con quello cautelare; ancora una volta, vanno richiamate le considerazioni espresse nel § 2.1.1. di queste Considerazioni in diritto.

5. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 649 c.p.p. (invocando ancora una volta l'esistenza di una preclusione procedimentale e della violazione del principio del *ne bis in idem*), e degli artt. 321 c.p.p. e 322-*ter* c.p.: l'accertata contemporanea pendenza del ricorso per cassazione del P.M. avente ad oggetto il rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti della LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA anche delle somme che dovessero confluire nelle casse del citato partito in futuro, ovvero in un momento successivo a quello dell'esecuzione del sequestro, renderebbe operante una preclusione procedimentale, dalla quale discenderebbe l'inammissibilità della richiesta volta ad ottenere l'emissione del decreto di sequestro oggi impugnato. D'altro canto, ai sensi dell'art. 322-*ter* c.p., la confisca per equivalente a carico del reo dovrebbe ritenersi consentita soltanto quando non sia possibile la confisca diretta dei beni che costituiscono il prezzo od il profitto del reato, il che non si verificherebbe in caso di accoglimento del ricorso del P.M.

5.1. Il motivo è in parte infondato, in parte manifestamente infondato.

5.2. La prima doglianza costituente oggetto del quarto motivo è infondata.

5.2.1. Questa Corte (Sez. 6, n. 16668 dell'11/03/2009, P.M. in proc. Silvestri, Rv. 243533, che lo stesso ricorrente cita in ricorso, senza peraltro trarne correttamente le conseguenze), con specifico riferimento alle misure cautelari reali, ha già chiarito che l'istituto della preclusione procedimentale opera anche quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare (probatoria, preventiva, conservativa), ancorché relative a concorrenti imputazioni di reato ciascuna dei quali in astratto legittimante l'adozione della misura.

5.2.2. Il principio non è quindi immediatamente attinente alla fattispecie in esame, nella quale non si discorre di concorrenti imputazioni, e comunque comporta che possa ritenersi non consentita soltanto la duplicazione dei medesimi titoli cautelari, laddove nel caso in esame il P.M., preso atto dell'infruttuosità dell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta emesso nei confronti della LEGA NORD, ed avente ad oggetto somme di denaro già disponibili, nonché del rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti della LEGA NORD, ed avente ad oggetto somme di denaro eventualmente disponibili in futuro, si è attivato – invero, come per legge doveroso - per ottenere l'emissione di un ulteriore decreto di sequestro preventivo,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

questa volta finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti, tra gli altri, dell'odierno imputato, in quanto allo stato condannato in ordine ai reati *de quibus*.

5.2.3. Nel caso in cui il P.M. – a seguito del menzionato ricorso per cassazione - dovesse conseguire l'emissione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti della LEGA NORD, avente ad oggetto anche somme di denaro eventualmente disponibili in futuro, e se l'esecuzione di detto titolo dovesse comportare l'apprensione di somme di denaro fino a concorrenza dell'importo confiscabile, in quel momento – non prima - andrebbe chiesta al giudice procedente la caducazione della misura cautelare reale emessa nei confronti dell'odierno ricorrente, perché in ipotesi divenuta eccedente rispetto alle effettive esigenze cautelari (da calibrare – lo si ripete - in riferimento alla esposta necessità di apprendere l'intera somma in ipotesi confiscabile all'esito del giudizio di cognizione, pari – come premesso – in riferimento all'odierno imputato ad euro 40.086.726).

5.2.4. Ancora una volta non è agevole comprendere la possibile attinenza a tale questione delle ulteriori decisioni citate dal ricorrente ad ipotetico sostegno del suo assunto:

- Sez. 3, n. 23371 del 02/02/2016, Sacco, Rv. 266823, Sez. 6, n. 11937 del 26/02/2009, PMT in proc. Mautone, Rv. 242930, e Sez. 3, n. 39902 del 28/05/2014, Ramasso ed altri, Rv. 260383, riguardano misure cautelari personali (e comunque fattispecie non equiparabili a quella in esame);
- Sez. 6, n. 15000 del 04/02/2014, PMT in proc. Di Lauro, Rv. 260981, riguarda una fattispecie nella quale vi era stata l'emissione di plurimi decreti di sequestro preventivo relativi allo stesso bene, ma in relazione a fatti storici diversi.

5.3. L'ulteriore doglianza è manifestamente infondata, costituendo dato allo stato meramente ipotetico ed assertivo che il sequestro in danno della LEGA NORD conseguente all'accoglimento del separato ricorso del P.M. possa portare all'apprensione dell'intera somma confiscanda.

In ogni caso, ove tale evenienza dovesse effettivamente concretizzarsi, l'interessato potrà attivarsi in sede di esecuzione per far valere il sopravvenuto carattere indebito dell'apprensione oggi impugnata, eseguita per equivalente nei propri confronti proprio sul presupposto dell'infruttuosità parziale dell'altra iniziativa cautelare.

6. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta ancora violazione dell'art. 322-*ter* c.p., nonché motivazione mancante od apparente: la motivazione dell'ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto con quella dell'ordinanza precedentemente emessa in data 16.11.2017 dallo stesso Tribunale del riesame, perché *<<la soluzione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente a carico dei singoli imputati, era stata, infatti, indicata come strada obbligata dal Giudici del riesame (...) e non come semplicemente consentita, in via alternativa, per come oggi si sostiene>>*; inoltre, i principi espressi dalle Sezioni Unite (sentenze Gubert e Lucci) non sarebbero acriticamente applicabili al caso in esame, poiché era senz'altro consentita l'aggressione del patrimonio dell'ente LEGA NORD per un valore corrispondente al profitto del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

reato non recuperabile attraverso la confisca diretta, previa effettuazione delle necessarie ricerche.

6.1. Il motivo è all'evidenza non consentito, oltre che manifestamente infondato.

6.2. Questa Corte ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di <<violazione di legge>> (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p. (così Sez. un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, rv. 226710 ss.; conforme, da ultimo, Sez. V, n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, rv. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa).

6.2.1. Ciò premesso, il Tribunale del riesame ha correttamente osservato, con motivazione esauriente, e certamente non inesistente né meramente apparente, che <<*il decreto impugnato è strettamente consequenziale all'esito infruttuoso del precedente sequestro in forma diretta*>> e che l'ammissibilità del sequestro di valore nei confronti, tra gli altri, dell'odierno imputato, è stata ritenuta <<*una volta preso atto dell'incapienza del precedente sequestro diretto*>>, anche se solo parziale ed in ipotesi temporanea; ha, infine, precisato che <<*la confisca cui è finalizzato il decreto di sequestro impugnato rientra nell'ipotesi di confisca obbligatoria, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 322*-ter *e 640*-quater *c.p., i quali prevedono infatti che per il reato di cui all'art. 640*-bis *c.p. (ossia proprio il reato per cui vi è stata condanna nei confronti del sen. Bossi), sia obbligatoriamente disposta la confisca (diretta o, quando questa non sia possibile, per equivalente) nei confronti del condannato, quindi nella fattispecie nei confronti dell'attuale ricorrente sen. Bossi*>>.

6.3. Inoltre, questa Corte (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648) ha già chiarito, con orientamento dal quale non vi è ragione per discostarsi, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata.

6.4. Deve aggiungersi che l'odierno sindacato di legittimità riguarda l'ammissibilità del disposto sequestro preventivo ed il rispetto delle disposizioni di legge applicabili nel caso di specie: del tutto privi di rilievo appaiono, quindi, i riferimenti alla motivazione di provvedimenti diversi da quello impugnato.

6.5. Come sin qui più volte spiegato a confutazione di doglianze in ampia parte nella sostanza pedissequamente (o quasi) reiterative della medesima prospettazione, nel caso in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cui l'apprensione diretta delle somme di denaro in disponibilità della LEGA NORD non risulti fruttuosa fino a concorrenza dell'indicato importo – come è accaduto nel caso di specie -, è legittimo, ed anzi doveroso aggredire anche, per equivalente, i beni personali dell'imputato (fino a concorrenza del medesimo importo, e non oltre, naturalmente) sul presupposto della sua intervenuta condanna – pur allo stato non esecutiva - in ordine ai reati *de quibus*.

6.5.1. D'altro canto, ragionando con l'imputato, se anche non si debba sostenere <<*che l'aggressione per valore dei beni nella disponibilità dei singoli imputati (...) rappresenti una strada obbligata giuridicamente*>> (f. 34 del ricorso), ciò non vuol dire che comunque questa possibilità – sia pur in ipotesi non obbligatoria – non sia legittima.

Non è quindi agevole comprendere quale sia la base legale di siffatta doglianza, ed a quale risultato essa dovrebbe asseritamente condurre.

6.5.2. Sarebbe, infine, onere dell'imputato indicare al P.M. dove indirizzare le ricerche per rinvenire i fondi allo stato non rinvenuti in disponibilità della LEGA NORD ma, secondo il ricorrente, esistenti.

Sul punto, le affermazioni del ricorrente appaiono, peraltro, allo stato, del tutto prive della benché minima specificità.

7. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta ancora una volta violazione degli artt. 321 c.p.p. e 322-*ter* c.p. e motivazione mancante, lamentando che l'impugnato sequestro non era necessario a tutela della parti civili (in cui favore l'imputato è stato condannato al risarcimento dei danni), potendo essere disposto anche un sequestro conservativo. A tale doglianza il Tribunale del riesame non avrebbe dato risposta.

7.1. Il motivo è manifestamente infondato.

A prescindere dal fatto che non si comprende il vantaggio lecito traibile dall'emissione in danno dell'imputato di un sequestro conservativo piuttosto che di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (su ciò il ricorrente è del tutto silente), è sufficiente rilevare che è legittimo disporre contemporaneamente la confisca diretta ai sensi dell'art. 322-*ter* cod. pen. del prezzo o del profitto del reato (e quindi anche il sequestro preventivo ad essa finalizzato, ed il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli imputati, in caso di infruttuosità della prima iniziativa cautelare) e la condanna al risarcimento del danno subito dalla p.o., trattandosi di istituti giuridici con differenti funzioni: a differenza del risarcimento del danno, che mira al ristoro del danneggiato, prescindendo dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo, infatti, la confisca non opera a vantaggio della vittima, ma tende ad evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato.

8. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 640-*bis*, 640-*quater*, 322-*ter* e 2 c.p., sollecitando un ripensamento dell'orientamento giurisprudenziale (che ammette essere consolidato) in ordine all'asserita irretroattività della l. n. 190 del 2012,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rispetto alla data di commissione del reato in ordine al quale l'imputato ha riportato condanna, sulla scia di quanto sarebbe stato ritenuto da altra giurisprudenza in riferimento al diverso reato di cui all'art. 316-*ter* c.p., ma con riferimento al medesimo fenomeno successorio: alla data di commissione dei reati, la confisca per equivalente sarebbe stata applicabile soltanto al prezzo, non anche al profitto, del reato.

8.1. Il motivo è manifestamente infondato.

8.1.1. Secondo l'orientamento senz'altro prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce (Sez. 2, n. 30050 dell' 11/06/2014, Lanzilli, Rv. 260138; Sez. 2, n. 31229 del 26/06/2014, Borda, Rv. 260368), in tema di confisca per equivalente le modifiche introdotte con la legge n. 190 del 2012 non hanno carattere innovativo rispetto a quanto disposto in combinazione dagli artt. 640-*quater* e 322-*ter* cod. pen., in quanto, anche prima della novella, la misura ablatoria disposta per uno dei reati previsti dall'art. 640-*quater* cod. pen. poteva avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato.

Alle stesse conclusioni si è giunti, con riferimento al medesimo fenomeno successorio, anche in relazione ai reati tributari (Sez. 3, n. 23108 del 23/04/2013, Nacci, Rv. 255446, e n. 55482 del 20/07/2017, Manzo, Rv. 271987).

8.1.2. Invero, i problemi interpretativi posti dal collegamento tra l'art. 640-*quater* e l'art. 322-*ter* cod. pen. erano stati da tempo risolti dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 41936 del 25/10/2005, M., Rv. 232164), a parere delle quali il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 640-*quater* cod. pen., poteva avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiamava l'intero art. 322-*ter* cod. pen., con la conseguenza che la confisca per equivalente per i reati di cui agli artt. 640-*bis* e 640-*ter* cod. pen. non soffriva la previsione restrittiva dell'ultimo inciso del primo comma dell'art. 322-*ter* cod. pen., che la limitava (peraltro con formulazione alquanto infelice) al prezzo del reato.

L'indirizzo era stato successivamente ribadito da Sez. 2, n. 26792 del 03/03/2011, Marabotto e altri, Rv. 250757, con la precisazione che la "o" che separa, nel primo comma dell'art. 323-*ter* cod. pen, i termini di profitto e prezzo, doveva intendersi come congiunzione, essendo entrambi i predetti valori acquisiti in ragione dell'illecito commesso.

In questo senso, non sarebbe risultato decisivo il riferimento dell'art. 640-*quater* all'intera disposizione dell'art. 322-*ter*, perché la soluzione interpretativa dell'ammissibilità del sequestro per equivalente del profitto dei reati considerati dall'art. 640-*quater* sarebbe stata compatibile anche con il primo comma dell'art. 322-ter; d'altro canto, <<*nella chiusura del comma uno di quest'ultima disposizione la chiarezza e l'esclusività del riferimento al prezzo come oggetto della confisca per equivalente, erano non di poco intorbidate, non solo sotto il profilo grammaticale, ma anche sotto il profilo logico, dall'espressione "tale" immediatamente precedente*>> (Sez. 2, n. 30050 del 2014, cit.).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

8.1.3. Rispetto alla disciplina emergente dall'interpretazione coordinata delle disposizioni di cui agli artt. 322-*ter* e 640-*quater* cod. pen., la legge n. 190 del 2012 non ha, quindi, carattere innovativo.

Come ritenuto dal Tribunale del riesame (f. 3 del provvedimento impugnato), correttamente conformandosi al predetto orientamento, non si pongono, quindi, i problemi di diritto intertemporale segnalati dalla difesa.

9. L'infondatezza, nel complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, udienza camerale 12 aprile 2018

Il Consigliere estensore
Sergio Beltrani

Il Presidente
Matilde Cammino

Corte di Cassazione - copia non ufficiale